

**Canottieri “LEONIDA BISSOLATI”  
Associazione Sportiva Dilettantistica  
Cremona**

**STATUTO**

**C A P O I**

**COSTITUZIONE – SEDE - DURATA - SCOPO SOCIALE - BANDIERA**

**Art.1)**

La Canottieri “Leonida Bissolati” – Associazione Sportiva Dilettantistica costituitasi il 6 Febbraio 1921 ed eretta in Ente Morale con R.D. 20 Agosto 1926, n.1737, è un’Associazione a carattere sportivo senza fini di lucro con sede in Cremona.

La durata è illimitata.

**Art.2)**

La Canottieri “L. Bissolati” – Associazione Sportiva Dilettantistica ha lo scopo di promuovere ed incrementare, anche attraverso l’attività didattica, gli sport del canottaggio, della canoa, del nuoto/pallanuoto, del tennis e delle bocce, nonché ogni altra attività sportiva agonistica e ricreativa; promuove, organizza, partecipa alle manifestazioni e gare delle attività sportive praticate.

Per gli scopi di cui al precedente comma ed esclusivamente nell’ambito delle Federazioni sportive cui aderisce, si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate o dell’ente di promozione sportiva cui la associazione è affiliata o intende affiliarsi.

**Art.3)**

I colori sociali sono il bianco ed il bleu.

La bandiera sociale è di forma triangolare divisa in tre parti da una -T- coricata bianca in campo bleu.

Nelle parti in bleu sono iscritte in oro le lettere della sigla sociale: C. L. B..

**C A P O II  
DEI SOCI**

**Art.4)**

I Soci si distinguono in:

- a) - onorari
- b) - benemeriti
- c) - ordinari
- d) - patroni
- e) – juniores

Gli atleti dell’Associazione possono essere distinti in due diverse tipologie:

atleti che comunque appartengono già all’Associazione in quanto Soci e pertanto, se maggiorenni, aventi diritto al voto;

atleti non iscritti all’Associazione che non possono essere annoverati fra i Soci e pertanto non aventi diritto al voto.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale e dei contributi straordinari nella misura stabilita dall’Assemblea e nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

**Art.5)**

Onorari: sono coloro, che per segnalati servizi o cospicue elargizioni abbiano facilitato l'incremento e lo sviluppo dell'Associazione.

I soci onorari possono partecipare alle Assemblee senza diritto a voto e non possono ricoprire cariche sociali.

La proclamazione dei soci onorari è fatta dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono esenti da qualsiasi quota o contributo.

**Art.6)**

Benemeriti: sono coloro fra i soci che abbiano dato particolare decoro e lustro all'Associazione specie nel campo delle attività sportive. Essi possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento della quota sociale; tale qualifica è conferita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. A decorrere dall'anno 2015 si ritiene che i Soci Benemeriti frequentanti versino una quota annuale pari al 20 % della quota ordinaria.

L'eventuale coniuge può essere, su richiesta, inserito nell'elenco ma, all'atto dell'affiliazione, dovrà pagare l'intera tassa d'iscrizione.

Il socio che da ordinario diventa benemerito mantiene i diritti acquisiti.

**Art.7)**

Ordinari: sono coloro che, maggiorenni secondo la legge, pagano la tassa di ammissione, i contributi e le quote sociali nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Regolamento.

**Art.8)**

Patroni: sono i soci ordinari che, compiuti i 65 anni di età, hanno almeno 40 anni di appartenenza continua all'Associazione. Essi godono della riduzione al 75% della quota ordinaria e pagano il contributo straordinario per intero.

Ai fini del computo degli anni di appartenenza all'Associazione si comprendono i periodi di servizio militare (non in s.p.e.) e si escludono i periodi di sospensione accordata a norma del presente Statuto e del Regolamento.

Al compimento dell'80° anno di età tutti i soci Patroni godono della riduzione al 20 % della quota sociale e non pagano il contributo straordinario.

I contenuti del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di applicare deroghe per coloro che potranno dimostrare il loro stato invalidante o di infermità che non rende possibile la loro frequentazione della Sede sociale.

**Art.9)**

Juniores: sono coloro che compiuti i 14 anni non hanno ancora raggiunto la maggiore età secondo la legge.

I figli dei soci ammessi come juniores, che nel corso dell'anno compiono il 15° anno di età, pagano tre quarti (0,75) della quota annuale e il contributo straordinario per intero.

I soci juniores, raggiunta la maggiore età, sono tenuti a confermare la loro appartenenza all'Associazione con dichiarazione scritta.

**Art.10)**

Ragazzi: sono i figli dei soci che nel corso dell'anno compiono l'11° anno di età. Dall'anno 2015 pagano la metà (0,50) della quota annuale escluso il contributo straordinario, fino al 14° anno compiuto. L'appartenenza alla categoria "Ragazzi" non è computata agli effetti

dell'anzianità di cui all'art.8.

### **Art.11)**

Atleti: sono coloro che vengono scelti dal Consiglio Direttivo, anche fra i non soci, per svolgere attività agonistica in difesa dei colori sociali.

Per tali soggetti il Regolamento sociale, o il Consiglio Direttivo in casi straordinari, possono prevedere facilitazioni od esenzioni nel pagamento delle quote e contributi annuali.

Terminata l'attività agonistica, o comunque dopo 3 anni di pratica sportiva "riconosciuta", possono essere ammessi dal Consiglio Direttivo – al compimento del diciottesimo anno di età ed a seguito di specifica domanda da presentare individualmente, accompagnata da una relazione positiva dei Tecnici-Allenatori di riferimento - fra i soci ordinari anche in esenzione totale o parziale della tassa di ammissione.

Essi sono sottoposti alla disciplina prevista dal Regolamento per lo sport che praticano.

### **Art.12)**

Per ottenere e conservare la qualifica di socio è necessario:

1. essere di buona condotta civile e morale;
2. avere non meno di 14 anni;
3. presentare domanda scritta controfirmata da due soci maggiorenni, in regola coi pagamenti delle quote e contributi sociali ed iscritti da almeno tre anni.

Il richiedente che non abbia compiuto la maggiore età, secondo la legge, deve unire alla domanda il consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale o di chi legalmente lo rappresenti.

I figli minorenni di soci deceduti, in mancanza di un altro genitore socio, potranno diventare soci effettivi senza versare la tassa d'ammissione prevista dal successivo art. 19.

Il coniuge non socio di un socio deceduto, in presenza di figli minorenni, potrà subentrare senza tassa d'ammissione al coniuge deceduto.

Possono essere ammessi, per un periodo di tempo determinato e con riferimento ad un solo anno, i denominati "Affiliati temporanei", previa versamento contributo mensile anticipato pari al 40 % della quota ordinaria (o diversamente stabilita dal Consiglio Direttivo in base alla lunghezza del periodo e alla sua stagionalità). Non possono essere accolti quali Affiliati temporanei gli ex Soci che si sono dimessi nell'ultimo quinquennio. Il Consiglio Direttivo è tenuto, comunque, a redigere un Regolamento specifico per la gestione degli "Affiliati temporanei".

Un Affiliato temporaneo che dovesse richiedere, l'anno successivo alla sua iscrizione temporanea, di entrare nell'Associazione in qualità di Socio ordinario potrà usufruire di uno sconto sulla tassa d'ingresso pari a quanto già versato come quota temporanea nel corso dell'anno precedente.

### **Art. 13)**

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i Regolamenti sociali e le disposizioni emanate dal Consiglio.

Il socio nuovo ammesso è vincolato al pagamento delle quote e dei contributi per un biennio.

Successivamente l'obbligo è annuale.

Il Socio può chiedere al Consiglio Direttivo, con domanda scritta, motivata e documentata, la sospensione del pagamento della quota sociale. Tale Socio, qualora la richiesta venga accolta dal Consiglio Direttivo, sarà inserito nel registro dei Soci Sospesi. Il Socio Sospeso è tenuto a pagare un terzo della quota sociale e, comunque, l'intera quota straordinaria qualora fosse per quell'anno stabilita dall'Assemblea.

#### **Art.14)**

I soci fruiscono del diritto di accedere liberamente nei locali della sede, di servirsi delle attrezzature sociali, di partecipare a tutti gli altri vantaggi che potessero in avvenire essere loro procurati con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Direttore, in relazione a situazioni contingenti ed indifferibili.

Il coniuge ed i figli, inferiori ai 10 anni, del socio sono ammessi a frequentare la sede alle condizioni e norme stabilite dal Regolamento.

La condizione di convivente può essere assimilata a quella di coniuge secondo le norme del Regolamento.

#### **Art.15)**

Il socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti Sociali, oppure con la sua condotta comprometta il buon andamento e il decoro dell'Associazione, viene, in rapporto alla gravità materiale e morale della mancanza commessa, ammonito e/o assoggettato a sanzione pecuniaria deliberata dal Consiglio Direttivo e/o sospeso per un tempo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dodici mesi.

La sospensione non esime il socio dal pagamento della quota e dei contributi sociali.

I provvedimenti disciplinari vengono esposti all'albo sociale nel rispetto, comunque, della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Se nel periodo di sospensione viene indetta l'Assemblea il socio sospeso non può parteciparvi personalmente né a mezzo delega.

#### **Art.16)**

I provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo a norma degli articoli 15 e 17 sono comunicati al socio a mezzo di lettera raccomandata A.R. all'ultimo domicilio comunicato alla segreteria della Società e divengono efficaci dal momento del ricevimento della medesima ovvero, in caso di mancato recapito, dal momento in cui, trascorsi i termini di giacenza, la lettera raccomandata A.R. viene restituita alla Società.

Il socio entro 3 giorni dalla comunicazione del provvedimento può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri a mezzo lettera raccomandata adducendo per iscritto i motivi del ricorso.

Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento.

Il Collegio dei Probiviri, accertati i fatti e le testimonianze, entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso comunica le sue decisioni al socio ed al Consiglio Direttivo.

#### **Art.17)**

La qualifica di socio si perde:

per dimissioni da presentarsi per iscritto entro il 31 ottobre e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;

per decadenza quando vengono a mancare le condizioni previste per l'ammissione e quando il socio abbia subito per due volte il provvedimento disciplinare della sospensione massima (12 mesi);

per radiazione a causa di morosità;

per espulsione su proposta del Consiglio Direttivo all'Assemblea (così come previsto dal 3° comma dell'art. 24, Titolo II Capo I, del Codice Civile).

Inoltre gli obblighi dei soci cessano per qualsiasi caso di forza maggiore riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

**Art.18)**

Le entrate dell'ente sono costituite:

dalla tassa di ammissione;

dalle quote sociali;

dai contributi straordinari;

da ogni altro introito che in qualsiasi modo pervenga al Sodalizio.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere distribuiti tra i soci, anche in forma indiretta.

**Art.19)**

Tassa di ammissione, quote e contributi sono determinati annualmente dall'Assemblea per ogni categoria di soci.

Il Regolamento prevede le modalità di pagamento e le eventuali condizioni di esenzione o riduzione delle quote sociali, dei contributi e della tassa di ammissione.

In caso di ingresso di un nuovo Socio Ordinario, laddove convivente con figli già maggiorenni, questi ultimi potranno godere di una tassa d'ingresso agevolata pari a quella del coniuge/convivente.

Sono esenti dalla tassa di ammissione i figli minorenni di Socio.

Il Consiglio Direttivo può altresì prevedere forme dilazionate di pagamento della tassa di ammissione nell'arco dell'anno di ingresso del nuovo Socio.

**Art.20)**

Il patrimonio sociale è costituito:

dai trofei e premi;

dagli impianti sportivi e da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;

da donazioni, lasciti o successioni.

**Art.21)**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dei Bilanci, la nomina delle cariche sociali, la trattazione degli argomenti di sua competenza o che fossero indicati dal Consiglio Direttivo, o quando ne facciano richiesta scritta il Collegio dei Revisori o almeno 1/10 dei soci aventi diritto a voto, indicando gli argomenti da trattare e secondo le modalità previste dal regolamento.

In questi due ultimi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.

**Art.22)**

La convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere effettuata con avviso da affiggersi nella sede sociale e da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione potrà contenere anche l'indicazione per la seconda adunanza.

**Art.23)**

Possono prendere parte all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento delle quote.

Hanno diritto a voto solo i soci maggiorenni.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La seconda convocazione deve tenersi almeno 24 ore dopo la prima.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

Possono essere invitati a presenziare all'Assemblea gli esponenti del C.O.N.I. e delle sue Federazioni.

#### **Art.24)**

L'Assemblea elegge, fra i Soci, chi deve presiederla nonché tre scrutatori ed un segretario per la redazione del verbale.

L'Assemblea decide, a maggioranza semplice.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate da almeno due terzi dei votanti (presenti in Assemblea e comprensivi delle deleghe).

Le votazioni si fanno per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Quest'ultimo è prescritto:

per il rinnovo degli incarichi sociali;

per l'espulsione dei soci;

per l'approvazione di modificazioni dello Statuto che apportino variazioni di notevole importanza per la vita sociale;

per l'approvazione di spese e di programmi destinati a portare modifiche sostanziali nella struttura sociale;

quando è richiesto a maggioranza dall'Assemblea.

In caso di votazione segreta, le operazioni di voto possono essere espletate in una o più giornate, secondo quanto riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, per consentire una maggiore partecipazione dei Soci senza interruzione sostanziale delle operazioni di voto.

#### **Art.25)**

Sono compiti dell'Assemblea:

1. approvare i bilanci consuntivo e preventivo;

2. eleggere tra i soci maggiorenni con diritto a voto:

- il Consiglio Direttivo

- il Collegio dei Revisori

- il Collegio dei Probiviri

3. modificare lo Statuto e ratificare annualmente, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione, il Regolamento Sociale eventualmente variato dal Consiglio Direttivo;

4. decidere sull'espulsione dei soci;

deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può sfiduciare il Consiglio Direttivo attraverso una mozione presentata, sottoscritta e depositata precedentemente in Segreteria da almeno 400 Soci e che riceva un numero di voti pari almeno ai 2/3 dei presenti registrati all'inizio dell'Assemblea.

#### **Art.26)**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 11 membri, di cui 4 amministrativi e 7 assegnati alle diverse discipline sportive e ricreative, che non presentino caratteristiche di conflitto d'interesse con l'Associazione (verificate dal Collegio dei Revisori).

Il Consiglio Direttivo nel suo seno elegge il Presidente, il Vice presidente Vicario, il Vice Presidente Sportivo, il Segretario e ratifica i vari incarichi risultanti dalle graduatorie di settore.

Non possono far parte del Consiglio gli atleti, i soci aventi in corso provvedimenti disciplinari e i soci comunque sospesi.

I Consiglieri rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

### **Art.27)**

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o di tre Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità decide il voto del Presidente. Le votazioni che riguardano persone, che attribuiscono o rinnovano incarichi sono fatte a scrutinio segreto.

Il componente del Consiglio che si rende assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo decade dall'incarico e verrà sostituito da chi segue nella graduatoria dell'elezione.

Verificandosi la decadenza o le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio in carica decade dal mandato ricevuto e il Consigliere anziano in carica (maggiore età) convocherà, entro trenta giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio. In attesa delle nuove elezioni, i Consiglieri rimasti in carica assicureranno la gestione ordinaria.

Nel corso di un mandato amministrativo possono essere accolte solo 5 procedure di surroga degli 11 Consiglieri eletti dall'Assemblea.

### **Art.28)**

Il Consiglio dirige e amministra l'Associazione ed in particolare:

decide sulle domande di ammissione, di dimissioni, di esonero temporaneo;

adotta i provvedimenti disciplinari; dichiara la decadenza e la radiazione dei soci;

predisporre i bilanci da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

ordina le spese, convalida la liquidazione di fatture;

assume il personale necessario al funzionamento dei servizi sociali;

dispone il programma per l'attività agonistica e nomina i Dirigenti Sportivi;

indica le Assemblee ed i Referendum per deliberare su oggetti di rilievo;

predisporre il Regolamento per l'applicazione dello Statuto, per il miglior uso del materiale sociale e per il migliore funzionamento degli impianti;

autorizza il Presidente e/o un Consigliere a stipulare atti e contratti per il perseguimento degli obiettivi sociali, a sottoporre i beni sociali a pegno o ad ipoteca, nonché a stare in giudizio per l'Associazione.

Gli amministratori sono responsabili verso l'Associazione ai sensi dell'art.18 del Codice Civile.

### **Art.29)**

Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione.

Il Segretario, individuato fra i Consiglieri Amministrativi quale carica societaria, redige i verbali delle riunioni e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

All'andamento amministrativo-contabile della Associazione provvede o il Segretario od un Consigliere a ciò delegato.

Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Consigliere, Revisore dei conti (quando Soci dell'Associazione), Proviviri, sono gratuiti.

### **Art.30)**

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio Consuntivo deve essere comunicato dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

### **Art. 31)**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti al registro

dei Revisori legali (titolo abilitativo all'esercizio della funzione) ed eletti dall'Assemblea fra i soci in regola coi pagamenti, e dura in carica tre anni.

Qualora non si verifichi la disponibilità di Soci dell'Associazione, l'Assemblea può, su proposta del Consiglio Direttivo, nominare un Revisore unico esterno, con esperienza comprovata e specifica di revisione o consulenza, la cui prestazione professionale potrà essere retribuita.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione della Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e vigila sulla osservanza del presente Statuto.

#### **Art. 32)**

Il Collegio dei Provisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i soci che abbiano almeno 20 anni di appartenenza al Sodalizio ed abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età.

Essi durano in carica tre anni.

Fermi i casi di ricorso obbligatorio al giudizio arbitrale avanti gli organi federali per le questioni nascenti nell'ambito delle attività delle Federazioni sportive cui l'associazione aderisce, i Soci devono sottoporre le controversie con l'associazione al giudizio del Collegio dei Provisori i quali decidono inappellabilmente quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. Il Collegio dei Provisori decide anche in caso di controversie fra gli organi sociali.

#### **Art.33)**

I Dirigenti sportivi sono incaricati della preparazione morale e tecnica degli atleti, sottopongono al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione degli atleti alle singole gare.

#### **Art.34)**

La Canottieri "L. Bissolati" - Associazione Sportiva Dilettantistica non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria e con l'approvazione di non meno di 3/4 dei soci.

Tale Assemblea dovrà indicare la destinazione del patrimonio sociale che dovrà essere rimesso all'Ente più idoneo a continuare l'attività sportiva della Canottieri Bissolati – Associazione Sportiva Dilettantistica.

Per quanto non previsto valgono le norme del Titolo II, Libro I del Codice Civile.

#### **Art. 35)**

"Applicazione dell'art.5 del D.Lgs.460/97"

Le entrate di cui all'art.18 dello Statuto, ai fini dell'applicazione dell'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con DPR 22/12/1986 n.917 e dell'art. 4 del DPR 26/10/1972 n.633 e successive modificazioni ed integrazioni, non si considerano commerciali in quanto derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e nei confronti degli associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Tale agevolazione è consentita alle seguenti condizioni, peraltro già in parte previste dallo Statuto:

divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;



obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art.2538, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

intrasmissibilità della quota o contributo associativo.